



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione straordinaria partecipazioni possedute.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Si
2. MACHEDA Leandro - Presidente	Si
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco	Si
4. FASOLO Manuela - Assessore	Si
5. BEDELLO Francesca - Consigliere	Si
6. ZOIA Franco - Assessore	No
7. APICELLA Gaetano - Consigliere	Si
8. RIZZO Concetta - Assessore	Si
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere	Si
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Si
11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Si
12. CATALANO Davide - Consigliere	No
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione straordinaria partecipazioni possedute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo);

Visto che ai sensi dell'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. N. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

Rilevato, dalla ricognizione effettuata ed allegata alla presente deliberazione sub A), che il Comune di La Loggia possiede partecipazioni societarie dirette in SMAT S.p.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie, pari allo 0,07073% del capitale sociale;

Premesso che la partecipazione in SMAT S.p.A. è finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la progettazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 "Torinese" definito dalla Regione Piemonte con L.R. n. 13/97 e 7/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. La Società opera con un affidamento "in house providing" e pertanto realizza oltre l'80% delle attività a favore dei 292 Comuni soci; l'affidamento ha validità fino al 31.12.2033;

Atteso che la suddetta partecipazione è pertanto riconducibile ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 ed all'attività di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo, come in premessa descritto.

Rilevato, sulla base delle istruzioni diramate dal M.E.F., che le eventuali partecipazioni indirette detenute non sono oggetto di revisione straordinaria qualora la società "tramite" non sia controllata dalla P.A. tenuta alla ricognizione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), n.3, D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1) Di dare atto che, in seguito alla ricognizione straordinaria di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, le partecipazioni azionarie direttamente possedute dall'ente sono unicamente quelle possedute in SMAT S.P.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie, pari allo 0,07073% del capitale sociale.

2) Di dare atto che l'ente non possiede partecipazioni indirette oggetto di revisione straordinaria in quanto la partecipazione nella società "tramite" (S.M.A.T. S.P.A.) non è di controllo.

3) Di dare atto che la partecipazione alla Società SMAT SPA è riconducibile ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 ed all'attività di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo, come in premessa descritto.

4) Di dare atto pertanto che l'ente non possiede partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, eliminabili mediante messa in liquidazione o cessione.

5) Di dare atto che l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, da eliminare anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

6) Di dare atto che l'ente non detiene partecipazioni in società di servizi pubblici locali di rilevanza economica aggregabili.

7) Di dare atto che la SMAT SPA sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile di esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

8) Di dare atto che i dati societari da cui si evince la solidità economico – finanziaria patrimoniale della SMAT S.p.A. sono sintetizzati con riferimento agli ultimi cinque esercizi chiusi (2011-2015) nel prospetto predisposto dalla società in occasione della rilevazione straordinaria in oggetto di cui alla nota della medesima pervenuta in data 12/09/2017 prot.n.13389.

9) Di comunicare, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo).

10) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla pubblicazione sul sito dell'Ente Amministrazione Trasparente – Enti controllati.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal
Presidente:

Presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: MACHEDA Leandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE

N. 797 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/10/2017.

La Loggia, li 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

28-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE